

L. 29-1-1992 n. 69

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36.

Epigrafe

Articolo 1

L. 29 gennaio 1992, n. 69 ⁽¹⁾.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36.

(2) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'*art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*.

Articolo 1

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, come sostituito dall'*articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53*, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.



Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.